

Linee guida alla L. 120 del 12 Luglio 2011

In ottemperanza alla disposizione normativa L. 120 del 12 luglio 2011, c.d. "Parità di accesso ai consigli di amministrazione" -pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 Serie Generale, di seguito si fornisce un breve cenno sulla norma e sulla sua obbligatoria applicazione per una corretta ed equa definizione degli incarichi.

La legge 120/2011 si estrinseca in 3 articoli che evidenziano l'obbligatorietà del "**criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi**" in modo che "il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti" così come "almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale" delle **società quotate** (art. 147 ter c. 1 bis TUF) e delle **società controllate ai sensi dell'art. 2359, c.1 e 2 del C.C. dalle pubbliche amministrazioni** indicate all'art. 1, c.2 del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001, non quotate.

SOCIETA' QUOTATE

La norma ha esteso e modificato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.L. n. 58 del 24 febbraio 1998, riguardanti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. La norma, entrata **in vigore nell'agosto 2012**, ha efficacia dal primo rinnovo successivo a tale data.

La norma prevede che la composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali deve essere effettuata in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga **almeno 1/3 dei componenti, ridotto ad 1/5 nel primo mandato**. La frazione è arrotondata all'unità superiore. La norma ha complessivamente effetto per tre mandati consecutivi e trova applicazione anche nel caso di dimissioni spontanee e rinnovo parziale degli organi di cui trattasi.

MONITORAGGIO E SANZIONI

L'organo incaricato del controllo dell'adempimento è CONSOB, la quale, nel caso verifichi il mancato rispetto della norma, diffida la società ad adempiere nei quattro mesi successivi, applicando una sanzione variabile (da 100.000 a 1.000.000 per il Consiglio di Amministrazione e da 20.000 a 200.000 per il Collegio Sindacale). Nel caso la società non adempia Consob procede ad un'ulteriore diffida ad adempiere nei tre mesi successivi, decorsi i quali senza che la società abbia ottemperato i componenti eletti decadono dalla carica.

SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO

L'art. 3 della L. 120/2011 ha disposto l'applicazione del principio anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 codice civile commi primo e secondo.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012 n. 251 è stato emanato il regolamento attuativo della citata norma, concernente le partecipate degli enti pubblici **in vigore dallo scorso 28 febbraio 2013.**

Merita sottolineare che sono considerate società controllate ai sensi dell'art. 2359, c.1 e 2 del C.C.:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

Sono definite pubbliche amministrazioni quelle indicate all'art. 1, c.2 del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Pertanto, rientrano nell'applicazione della norma tutte quelle società che siano soggette a controllo di una Pubblica Amministrazione, come meglio sopra definito.

La composizione di detti organi deve essere effettuata in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/5 dei componenti di ciascun organo, per il primo mandato, ed ad almeno 1/3 dei componenti per i seguenti due mandati.

La norma, ricordiamo, **entrata in vigore lo scorso 28.02.13** con l'applicazione del regolamento sopra citato, deve essere applicata **a partire dal primo rinnovo successivo a tale data**, anche se per sostituzione parziale di uno o più componenti l'organo, anche per dimissioni volontarie.

MONITORAGGIO E SANZIONI

L'organo deputato al controllo è il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro di Pari Opportunità, che vigilano sul rispetto della normativa e sono delegati a riferire in Parlamento. La norma prevede che, nel caso venga accertato il mancato rispetto della quota stabilita nella composizione degli organi sociali, la società possa essere, in prima istanza, diffidata a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, venga fissato un ulteriore termine di 60 giorni per adempiere, con l'avvertimento che, decorso tale termine, **i componenti dell'organo sociale interessato decadono.**

E' opportuno sottolineare, infine, per opportuno chiarimento, che la norma si distingue sia per tipologia di applicazione degli Enti, sia per tipologia di incarico, dalla norma relativa al Regolamento attuativo dell'articolo 16 comma 125 del D.L. N. 138 del 13/08/11, recante "istruzioni dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", per il quale viene diversamente prevista apposita formazione ed iscrizione in un elenco nazionale.

Al fine di rendere più agevole ed immediata, fin dal rinnovo dei prossimi organi e collegi l'applicazione della norma in oggetto, l'ODCEC di Firenze, a mezzo del Comitato Pari Opportunità,

ha istituito una lista apposita per la consultazione ove le colleghe professioniste possono richiedere di essere iscritte, dando la loro disponibilità a ricoprire gli incarichi di membro del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale in applicazione della norma.

Per l'iscrizione in tale elenco non vi è obbligo di certificare alcuna formazione specifica.

Si richiama comunque le colleghe al disposto del codice deontologico che fa obbligo al professionista di accettare incarichi solo dove ne abbia specifica competenza ed adeguata organizzazione di studio.